



Il **contratto** di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** è il contratto con cui il lavoratore si impegna, senza un termine finale di durata e in cambio di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa sotto il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

01



Tutti i contratti sottoscritti dopo il 7 marzo 2015 sono disciplinati dal D.Lgs. n. 23/2015, che ha previsto il cosiddetto "**contratto a tutele crescenti**": in caso di licenziamento illegittimo, la misura dell'indennizzo economico da corrispondere al lavoratore è parametrata all'anzianità aziendale, oltre alla valutazione delle condizioni delle parti del rapporto

02



CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO INDETERMINATO



In caso di **licenziamento** (giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa) **illegittimo**: risarcimento del lavoratore con il pagamento di una indennità da 6 a 36 mensilità determinata in modo crescente in relazione all'anzianità di servizio, tenendo conto anche del comportamento e delle condizioni delle parti del rapporto

03



La **tutela** reintegratoria è prevista soltanto se il giudice dichiara che il licenziamento è stato motivato da ragioni discriminatorie o in casi di nullità stabiliti dalla legge (es. licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio o della lavoratrice madre), il licenziamento è stato intimato verbalmente, non esiste il fatto materiale contestato al lavoratore in caso di licenziamento disciplinare, o se è dichiarato inesistente il motivo di licenziamento consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore

04